

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SENSIBILI AI MOVIMENTI DEI SOGNI "

Titolo I - Denominazione, sede, scopo, durata, riferimenti

Art. 1) Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale avente denominazione" Sensibili ai movimenti dei sogni" e più brevemente Associazione SMS, rappresentabile in sigla SMS.

Art. 2) Sede

La sede dell'Associazione è fissata nel Comune di Calderara di Reno (Bologna).

Art. 3) Scopo

L'Associazione ha carattere culturale, è apartitica e aconfessionale, non può svolgere attività di ordine sindacale, né rappresentare interessi di categoria, non ha finalità di lucro e si propone:

- di favorire la vita associativa nel Comune di Calderara di Reno;
- di offrire opportunità di qualificazione del tempo libero ai cittadini di Calderara di Reno;
- di promuovere la conoscenza sui temi culturali, sociali e politici;
- di diffondere fra la popolazione i valori costituzionali.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione promuove:

- manifestazioni (riunioni, assemblee, sagre, feste, conferenze, ecc.)
- ricerche e realizzazione di pubblicazioni;
- la diffusione di notizie, informazioni e pubblicazioni;
- collaborazioni con altre Associazioni, Organismi, Enti che abbiano le medesime finalità;
- ogni altra iniziativa atta al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5) Riferimenti

Il presente documento "Statuto dell'Associazione Culturale Sensibili ai movimenti dei sogni" (nel seguito denominato Statuto) descrive gli scopi e i principi organizzativi dell'Associazione; ad esso si associa il Regolamento dell'Associazione (nel seguito denominato Regolamento) che disciplina le modalità operative di svolgimento della vita associativa.

Tale documento è emesso dagli organi competenti, come documento a parte e secondo le specifiche modalità per esso stabilite dall'Associazione.

Titolo II - Soci dell'Associazione

Art. 6) Soci

I Soci possono essere fondatori, effettivi e onorari.

I Soci fondatori sono soci effettivi che sono intervenuti nell'atto costitutivo o che hanno aderito all'Associazione come soci entro il 31 LUGLIO 2007

I Soci effettivi si distinguono in individuali (ossia: persone fisiche) e collettivi (ossia: società, associazioni, fondazioni, enti e istituti in genere).

La nomina a Socio Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo, secondo modalità previste dal Regolamento, a persone, ovvero, a società, associazioni, enti od istituti, le cui attività abbiano rappresentato incentivo e sostegno al raggiungimento degli scopi associativi.

La qualifica di socio non è trasferibile.

Art. 7) Diritti dei Soci

I Soci, in regola con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, hanno diritto a:

- a) partecipare alla Assemblea dei Soci nei modi indicati dallo Statuto e dal Regolamento;
- b) concorrere alla formazione del Consiglio Direttivo e rivestire cariche sociali secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento;
- c) ricevere le pubblicazioni emesse dall'Associazione;
- d) frequentare la Sede Sociale e seguire le attività dell'Associazione;
- e) partecipare alle manifestazioni promosse nel quadro delle attività dell'Associazione.

Ai fini del godimento dei diritti sopraindicati, i Soci collettivi devono annualmente designare un proprio rappresentante, titolare di tutti i diritti sopraindicati, in particolare a) e b). Possono inoltre designare altri rappresentanti, fino al raggiungimento del numero indicato dal Regolamento per la loro classe di appartenenza, titolari dei soli diritti c), d), e).

I Soci collettivi possono, inoltre, iscrivere all'Associazione ulteriori membri della loro organizzazione come soci aggregati, titolari dei soli diritti c), d), e).

Art. 8) Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di osservare le disposizioni dello Statuto, ivi compreso quanto stabilito nei documenti di cui all'art. 5.

I Soci effettivi, sia individuali che collettivi, ed i soci aggregati sono tenuti al pagamento, nei termini previsti dal Regolamento, di una quota annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.

L'appartenenza all'Associazione ha durata illimitata.

La quota d'iscrizione è annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno; il mancato versamento della quota sospende i diritti di cui all'art. 7.

La quota sociale non è trasmissibile, né trasferibile a causa di morte, né rivalutabile.

Art. 9) Cessazione della qualifica di socio

Il Socio che non intendesse più far parte dell'Associazione, deve presentare formale dichiarazione di recesso, osservando le modalità previste dal Regolamento.

La qualifica di socio ed i relativi diritti possono decadere nei seguenti casi:

- dimissioni;
- morosità;
- radiazione.

La cessazione della qualifica di socio, nei casi previsti alle lettere a) e b) viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha decorrenza nei termini stabiliti dal Regolamento.

La cessazione della qualifica di socio, nel caso previsto dalla lettera c), si verifica nel caso di soci che, per aver gravemente contravvenuto a quanto previsto dallo Statuto, rendessero incompatibile la loro permanenza nell'Associazione; la radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha decorrenza a partire dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Il socio del quale sia stata comunque definita la cessazione della qualifica, non ha diritto al rimborso né totale né parziale delle quote versate.

Titolo III – Organi statuari e cariche dell'Associazione

Art. 10) Organi statuari

Sono organi statuari dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Art. 11) Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai soci di cui all'art. 6) ed hanno diritto d'intervento all'Assemblea tutti i soci in regola con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Ciascun socio ha diritto ad un singolo voto.

Art. 12) Poteri dell'Assemblea L'Assemblea

1) in sede ordinaria:

- a) delibera su proposta del Consiglio Direttivo circa le attività dell'Associazione;
- b) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la relazione annuale, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- c) delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) delibera relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno su proposta del Consiglio Direttivo,

2) in sede straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 13) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio sociale.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, deve essere convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Nei casi previsti dalla legge, o quando, per qualsiasi motivo, non vi provveda il Presidente, l'assemblea deve essere convocata dal consigliere anziano.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i Soci aventi diritto, non meno di 15 giorni prima della data fissata per la riunione, e deve specificare: il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché il dettagliato elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14) Conduzione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano che lo sostituisce. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da un Socio designato di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 15) Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice degli aventi diritti al voto presenti o rappresentati per delega, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, nel caso previsto all'Art.12 punto 2.

L'Assemblea delibera con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto nel caso previsto all'Art. 12 ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a scrutinio segreto, salvo apposita diversa decisione dell'Assemblea stessa.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario designato. Il Regolamento definisce, in coerenza con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto, le modalità per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 16) Rappresentanza e deleghe in Assemblea

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega nominativa scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a 5.

Art. 17) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di Consiglieri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e che sono eletti dall'Assemblea secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

Il Presidente uscente è membro di diritto del Consiglio Direttivo e può essere rappresentato eventualmente per delega.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza espressione di voto, tutti i soci descritti nell'Art. 6.

La durata della carica dei membri del Consiglio Direttivo è di tre anni, con decorrenza dalla data dell'Assemblea in cui essi sono stati eletti a norma dell'Art. 12) dello Statuto. In caso di cessazione dall'incarico di un Consigliere, egli si intenderà automaticamente sostituito dal primo dei non eletti risultante dalla graduatoria tratta dal verbale delle votazioni dell'Assemblea, le cui modalità sono definite dal Regolamento.

Art. 18) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di gestione, deliberando su ogni azione connessa con le attività dell'Associazione e ha, tra gli altri, il compito di:

- a) dare direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto annuale preventivo e quello consuntivo, una relazione sulle attività svolte e il programma delle attività future corredato da una previsione economica;
- c) proporre all'Assemblea, prima di procedere alle votazioni, il numero dei membri ed un elenco di candidati da eleggere per il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento;
- d) eleggere, tra i membri eletti, il Presidente;
- e) eleggere, tra i suoi membri, il Tesoriere;
- f) nominare il Segretario;
- g) stabilire le quote associative annuali;
- h) costituire e gestire Settori di attività o Gruppi di lavoro sui temi inerenti lo scopo sociale; deliberare il conferimento di incarichi a consulenti esterni, e deliberare la stipula di contratti, convenzioni e accordi;

- i) approvare il Regolamento;
- j) deliberare direttamente, o tramite delega al Presidente, in merito al conferimento della qualifica di Socio e alla sua cessazione per i casi contemplati dall'art. 9 dello Statuto;
- k) esaminare le risultanze dell'azione di vigilanza svolta dal Presidente sull'osservanza dello Statuto;
- l) proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto;
- m) proporre all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dare mandato al Presidente o agli altri Consiglieri per lo svolgimento di compiti specifici.

Art. 19) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano in caso di impedimento del Presidente, almeno tre volte l'anno con un invito scritto, diramato per posta o e-mail, a tutti i partecipanti al Consiglio non meno di 15 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne facciano richiesta al Presidente stesso.

In caso di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con telegramma o e-mail, almeno 7 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente può consultare il Consiglio Direttivo su singoli temi anche tramite posta elettronica. Le proposte sono approvate a maggioranza semplice, se si sono espressi la metà più uno dei consiglieri. Delle proposte e del risultato della consultazione è presa nota nel verbale del primo Consiglio Direttivo successivo.

Art. 20) Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e deleghe

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri.

Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta da conferirsi di volta in volta.

Ogni consigliere può rappresentare per delega un solo assente.

Per proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto è richiesto il parere favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto ad un solo voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o dal consigliere anziano.

Art. 21) Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, salvo apposita, diversa decisione del Consiglio stesso.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia necessario e opportuno, o a seguito di richiesta dei Consiglieri, secondo quanto espresso negli artt. 13 e 19 dello Statuto;
- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sull'osservanza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

- d) stipula contratti, convenzioni, accordi con interlocutori esterni con facoltà di delega, conferendo procure speciali per singoli atti e operazioni;
- e) esercita le altre funzioni, che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo, con facoltà di
- f) delega ad altri membri dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono demandate al consigliere anziano con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 22) Tesoriere

Il Tesoriere cura e sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione e alla preparazione dei bilanci secondo le direttive del Consiglio Direttivo e le deleghe conferitegli dal Presidente, riferendone agli stessi. Egli, inoltre, gestisce le risorse economiche dell'Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, provvedendo al pagamento dei debiti ed alla riscossione dei crediti.

Art. 23) Segretario

Il Segretario svolge i seguenti compiti:

- a) cura le attività di segreteria per le attività dell'Associazione e svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo;
- b) invia, nei tempi stabiliti, le convocazioni delle riunioni degli organi statutari dell'Associazione;
- c) provvede alla distribuzione ai Soci di circolari informative, pubblicazioni, inviti a manifestazioni, e altre comunicazioni;
- d) mantiene i contatti con Soci e simpatizzanti;
- e) cura l'emissione e l'aggiornamento della documentazione e custodisce l'Archivio dell'Associazione.

Il Segretario è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio in merito a ogni fatto, azione, documentazione e informazione riguardanti i Soci, l'Associazione e le loro attività, di cui venisse a conoscenza in relazione alle attività svolte per l'Associazione.

Art. 24) Durata delle cariche sociali

Sono cariche sociali dell'Associazione quelle di Presidente, Consigliere, Tesoriere, Segretario.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e comunque decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Presidente uscente è membro del Consiglio fintanto che non gli subentrerà il nuovo Presidente uscente.

Tutte le cariche sociali sono riconfermabili.

Titolo IV - Settori di attività e gruppi di lavoro

Art. 25) Settori di attività

Il Consiglio Direttivo approva la proposta di costituzione di Settori di attività (es. Settore Fotografia, Settore Turismo, ecc.) permanenti.

I responsabili dei Settori, se non Consiglieri, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 26) Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo approva la proposta di costituzione di eventuali Gruppi di lavoro temporanei che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività. Nell'atto di costituzione dei Gruppi di lavoro è precisato il loro scopo, durata, eventuali risorse assegnate e risultati attesi.

Titolo V - Amministrazione e funzionamento

Art. 27) Patrimonio sociale e proventi dell'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito da mobili, immobili, accessori, atti, biblioteche, documentazione e valori, che siano o divengano, a qualsiasi titolo, di proprietà dell'Associazione. I proventi dell'Associazione hanno origine dalle rendite del patrimonio, dalle quote associative, dalle entrate proprie per iniziative e dai contributi all'Associazione per le sue attività istituzionali, provenienti da organismi pubblici o da privati.

Si esclude la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché di qualsiasi fondo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ciascun esercizio, il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente devono essere compilati, vidimati dal Tesoriere ed approvati dall'Assemblea, di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 29) Regolamento

L'applicazione del presente Statuto è disciplinata dal Regolamento dell'Associazione, approvato dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI - Modifiche dello Statuto, Scioglimento dell'Associazione

Art. 30) Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto vengono deliberate dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 12, dall'art. 18, su proposta del Consiglio Direttivo e/o su richiesta motivata, avanzata al Consiglio Direttivo almeno da un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 31) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è prerogativa dell'Assemblea dei Soci che delibera secondo quanto stabilito dall'art. 12, dall'art. 18.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e la sua destinazione verrà decisa dall'Assemblea stessa, nel rispetto dell'art. 31 del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.

Art. 32) Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.